



Tribunale di Messina
Seconda Sezione Civile – Ufficio esecuzioni immobiliari

Il giudice dell'esecuzione

Letta la relazione depositata dal professionista delegato in data 14 luglio 2026 in relazione all'istanza e nota dell'avv. [REDACTED] procuratore della [REDACTED], creditore in revocatoria dei beni pignorati dallo stesso nella proc es. R.G. n. 174/2023;

condivise le valutazioni espresse dal delegato, e richiamate le argomentazioni espresse dalla Sentenza del Tribunale di Firenze del 4.2.2026 (allegata dal creditore istante), la quale, in ipotesi di diritto di abitazione costituito con atto dichiarato inefficace ex art 2901 c.c. (revocatoria ordinaria), ritiene inopponibile a detto creditore il predetto diritto di abitazione costituito con atto revocato, ovvero afferma la “inopponibilità del diritto di abitazione ai creditori con conseguente ripristino della piena garanzia patrimoniale ex art 2740 c.c.”

P. Q. M.

- In accoglimento dell'istanza dell'avv. [REDACTED] procuratore della [REDACTED] [REDACTED] revoca i provvedimenti precedentemente emessi ove si ritenevano opponibili i diritti costituiti con tali atti revocati sugli immobili oggetto di procedura,
- dispone che sia ritenuta l'inopponibilità del diritto di abitazione, e della costituzione del Fondo patrimoniale, al creditore in revocatoria, che dovrà ritenersi esteso ai creditori che sono intervenuti nel giudizio ex art 2901 c.c., nonché all'aggiudicatario, e la conseguente inopponibilità dei diritti costituiti con tali atti sugli immobili oggetto di procedura.

Dispone che il professionista delegato proceda ai conseguenti adempimenti.

Messina, 14/07/2026

Il G. E.

(dott.ssa Maria Carmela D'Angelo)